

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

Da valersi a ogni effetto di legge tra:

Le **Avvocate Francesca Anedda** (c.f. NDDFNC89M61E202T; Mail. anedda@studiolegalemartinieanedda.it; Pec. francescaanedda@pec.ordineavvocatilivorno.it) e **Isabella Martini** (c.f. MRTSLL77D43I726K; Mail. martini@studiolegalemartinieanedda.it; Pec. isabellamartini@pec.ordineavvocatilivorno.it), entrambe del Foro di Livorno – quest'ultima anche Patrocinante in Cassazione e nelle Magistrature Superiori - titolari dello "Studio Legale Martini e Anedda" con sede in Via Ricasoli n. 95, Livorno (LI), cap. 57125, d'ora innanzi denominato "Studio Legale"

E

Si.Na.Fi - Sindacato Nazionale Finanziari – CGS – Segreteria Nazionale, con sede legale in Roma in Via Tagliamento nr. 9 c.f. 96411220583 - Tel. 0640045376 – cell. 3348193806 – mail segreteriaNazionale@sinafi.org – PEC segreteriaNazionale@pec.sinafi.org nella persona del Segretario Generale - legale rappresentante p.t., **Dott. Alessandro Margiotta**, nato a Lecce il 17 febbraio 1963, d'ora innanzi denominato "Si.Na.Fi".

PREMESSO CHE

- Il Si.Na.Fi. ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti e interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
- Il Si.Na.Fi. si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale.
- Lo Studio Legale avrà area di competenza a livello nazionale.
- La presente convenzione è valida sia per gli iscritti al Si.Na.Fi. che per i loro familiari.

TANTO PREMESSO

Il Sindacato e lo Studio Legale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2 Lo Studio Legale si impegna a offrire assistenza e consulenza legale a tutti gli



associati del Si.Na.Fi., e ai loro familiari, nelle sottoelencate materie e alle seguenti condizioni:

a) Ambito "Diritto amministrativo militare" (esemplificativo e non esaustivo):

- Accesso agli atti e consulenza istanze stragiudiziali;
- Concorsi di reclutamento e interni settore Difesa e Sicurezza;
- Cause di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata;
- Vittime del terrorismo, del dovere e/o equiparati, vittime del servizio;
- Trasferimenti (d'autorità, d'ufficio, a domanda), assegnazioni, cambi incarico;
- Alloggi di servizio;
- Avanzamento di carriera;
- Provvedimenti di proscioglimento o decadenza della ferma;
- Tutela maternità/paternità, art. 42 bis D. Lgs. 151/2001;
- Documentazione caratteristica;
- Ricorsi gerarchici;
- Previdenza militare;
- Contenzioso Corte dei Conti;
- Danno erariale;
- Procedimenti disciplinari di corpo e di stato;
- Trattamento economico – indennità non pagate;

b) Corte dei conti – responsabilità amministrativa - giudizio pensionistico (esemplificativo e non esaustivo):


- giurisdizione contabile in ambito pensionistico;
- responsabilità amministrativa;
- difesa di amministratori, dirigenti, funzionari e responsabili della P.A.;
- denuncia per danno erariale;
- predisposizione memorie su invito a dedurre;
- assistenza per audizione personale;
- danno d'immagine nella Pubblica Amministrazione.

c) Diritto Penale e Diritto Penale Militare (esemplificativo e non esaustivo):

- reati contro le persone e il patrimonio;
- reati societari, finanziari e tributari;




- *reati contro la Pubblica Amministrazione;*
 - *reati a tutela dell'ambiente e del territorio;*
 - *reati a mezzo stampa;*
 - *reati di infortunistica sul lavoro e colpa professionale;*
 - *reati contro la famiglia e soggetti vulnerabili;*
 - *reati informatici;*
 - *diritto penale militare.*
- la prima consultazione avrà lo scopo di valutare la complessità della questione e di rappresentare al Cliente le varie strategie da intraprendere;
 - qualora dopo le consultazioni sia necessario svolgere attività di assistenza stragiudiziale, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella (v. Tabelle Parametri Forensi aggiornate), con possibilità di pagamenti rateali concordati.
 - qualora dopo le consultazioni sia necessario compiere attività giudiziaria, l'associato corrisponderà allo Studio Legale il rimborso delle spese, competenze e onorari, questi ultimi calcolati secondo la tariffa professionale (Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i.) e applicazione dei valori minimi della pertinente e vigente Tabella. (v., "Tabelle Parametri forensi aggiornate"), con possibilità di pagamenti rateali concordati.
 - L'assistenza stragiudiziale sarà fornita: tramite incontro/colloquio c/o sede Studio Legale; presso altro luogo, previo espresso accordo con il Legale; a mezzo contatti telefonici/email; a mezzo collegamento telematico.
 - In caso di positivo esito della controversia, la quale dovesse comportare un beneficio economico o beneficio di particolare rilevanza, sarà concordato con il legale, in base all'importanza della pratica, al risultato raggiunto ed al pregio dell'attività svolta, compenso in aumento alla tariffa minima, come da accordo che il Cliente si impegna a sottoscrivere.
 - In ogni caso sono escluse dal presente accordo gli importi dovuti a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziari, per le trascrizioni di domande giudiziali /provvedimenti definitivi, per l'iscrizione di




garanzie reali, etc. Sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dal cliente per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto della controversia (a mero titolo di esempio; medici, contabili, ingegneri, periti, etc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.


- Il cliente si impegna, altresì, ai sensi del D.L. 132/2014 (decreto giustizia) e s.m.i., a corrispondere allo Studio Legale, all'atto del conferimento del mandato per la trattazione del relativo contenzioso, l'importo denominato "Contributo unificato", se necessario, per coprire le spese di giustizia in favore degli organismi giudiziari che è obbligo versare prima dell'inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto dovuto per i diritti forfettari di iscrizione a ruolo e spese per richieste copie e/o notificazioni che verranno, comunque, specificate in fattura.
- In ipotesi di "ricorsi collettivi" lo Studio Legale provvederà a concordare con l'organizzazione sindacale SI.Na.Fi apposite tariffe calmierate.

Art. 3. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet anche attraverso link di reindirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale attività divulgativa non costituisce "pubblicità legale". Il Si.Na.Fi. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4. Il Si.Na.Fi. rimarrà, in ogni caso, estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra lo Studio Legale e i singoli associati interessati ad avvalersi e profittare della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo.

Art. 5. La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 6. La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza naturale, la convenzione potrà essere rinnovata attraverso la formalizzazione di apposito atto di rinnovo. Ove le parti desiderassero apportare modifiche alle condizioni pattuite nella convenzione scaduta, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.



Art. 7. Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento. Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta — a mezzo raccomandata A.R. o Pec. — da inviarsi all'altra parte almeno quindici giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8. Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Art. 9. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta, previa acquisizione del mutuo consenso, ad eccezione delle richiamate "TABELLE PARAMETRI FORENSI" (ex D.M. 55/2014 e s.m.i.) — facenti parte integrante della presente convenzione — i cui adeguamenti sono automatici.


Art.10. Per qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) pagine, viene redatto in duplice copia originale, ognuna delle quali rimane a ciascuna parte.

Roma, li 13 dicembre 2024


LE PARTI

Studio Legale


Avv. Isabella Martini


Avv. Francesca Anedda

Sindacato


Dott. Alessandro Margiotta